CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 4 del 4 Novembre 2019

Riunione del 31 ottobre 2019

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Fabio Gullotta
	Avv. Anselmo Carlevaro

CFA/2/2019/20 – Appello del tesserato Luigi Zattra avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale Federale con C.U. n. 12 del 10/10/2019 (sospensione da ogni attività federale per mesi cinque ciascuno a carico dei Signori Luigi Zattra, Thomas Pianalto e Riccardo Missaglia, tutti tesserati per il sodalizio A.D.Polisportiva Cornedo).

La C.F.A.

Letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

La vicenda in causa viene così riassunta dal Tribunale Federale nella parte motiva del provvedimento gravato (testualmente): "*Con esposto a firma del Presidente della Lonigo Volley ASD veniva segnalato al Comitato Territoriale di Vicenza un anomalo svolgimento della gara n. 5401 del 01.04.2019 Under 16 F disputata tra la Lonigo Volley ASD e la Polisportiva Cornedo A.D. In particolare, il denunziante si doleva di aver appreso dai social network, il giorno successivo al citato incontro, come la gara de qua non fosse stata diretta dall'arbitro designato, sig. Luigi Zattra, bensì da altro e diverso tesserato, nonostante il referto finale di gara riportasse come direttore di gara il nome e la sottoscrizione del Sig. Zattra. Ricevuta tale notizia, il CT trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale espletava una compiuta attività istruttoria al fine di verificare i fatti oggetto di denuncia. Conclusa l'attività di indagine da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con l'acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella direzione della gara (sig. Luigi Zattra, sig. Thomas Pianalto e sig. Riccardo Missaglia), quest'ultimi venivano tutti deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 2/10/2019. A tale udienza, compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico dei prevenuti (otto mesi di sospensione da ogni attività federale ciascuno), mentre per quest'ultimi nessuna compariva avendo trasmesso rispettivamente gli incolpati apposita comunicazione in ordine all'impossibilità di presenziare alla riunione. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni*

della decisione entro dieci giorni".

Avverso i provvedimenti assunti, ha proposto reclamo il solo Luigi Zattra (Direttore sportivo e allenatore di 1 grado 2 livello giovanile) così argomentando (testualmente): "*chiedo alla corte federale d'appello di rivalutare i mesi 5 mesi di squalifica per il Missaglia e il Pianalto in quanto ragazzi del nostro vivaio che oltre a giocare in 1 divisione maschile, si offrono a titolo di volontariato ad aiutare la nostra società nelle varie funzioni federali di Segnapunti e di Arbitri associati. Hanno entrambi 18 e 19 anni, frequentano il primo anno di Università e la 5 superiore e sono entrambi anche animatori dei nostri Summer Camp Beach da 5 anni.*
Summer Camp Beach che vengono organizzati in un'area verde a Cornedo, con 2 campi da Beach, 1 campo da calcio e 1 campo da pallacanestro, della durata di 2 mesi (10 giugno – 5 agosto). Chiedo e propongo con lo scopo di poterli fare giocare, considerando come da lettera allegata che mi sono assunto tutte le responsabilità di ridurre loro la sanzione a massimo di 1 mese. Mentre sono disponibile a ricevere una sanzione, a causa della mia leggerezza nel lasciare a referto il mio nome, di 12 mesi".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Federale di Appello prende atto della buona fede dimostrata dallo Zattra con la propria condotta processuale.
La sentenza, tuttavia, non va soggetta a modifica.
Ed invero, avendo questi agito in proprio e non a ministero di un difensore, il reclamo proposto è inammissibile ex art.42 n.3 R.G.
Per altro verso, entrambe le istanze avanzate dal reclamante sono ugualmente inammissibili e vanno rigettate; la prima (riduzione ad equità della sanzione a carico dei tesserati Missaglia e Pianalto) - ferma la carenza di legittimazione attiva in capo allo Zattra, unico promotore dell'azione che ci occupa - per avvenuto passaggio in giudicato nei confronti di questi ultimi della decisione impugnata, non avendo essi interposto appello nei termini avverso la medesima (art. 42 n. 4 R.Giur.); la seconda (aumento a mesi dodici del periodo di sospensione da ogni attività federale a carico dello Zattra stesso) poiché, al di là dell'applicabilità o meno nel processo sportivo del principio penalistico del c.d. divieto di *reformatio in pejus* in grado di appello, fuori dai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dalla Procura Federale, la richiesta di aggravamento della pena risulta indissolubilmente legata alla contemporanea riduzione della sanzione a carico degli altri tesserati, la cui posizione, invece, è ormai immodificabile per le ragioni già esposte.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 4 Novembre 2019